

Rg. 11686/13

Decreto di ammissione

n. 7/13

Rep. 2945/13A

Il Tribunale di Genova

sezione fallimenti

Composto dai sigg.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Dott. Vincenzo Basoli | Presidente |
| 2) Dott. Franco Davini | Giudice |
| 3) Dott. Daniela Canepa | Giudice rel. |

riunito in camera di consiglio
ha pronunciato il seguente

Decreto

letta l'istanza depositata in data 21-05-2013

nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. con
sede in ha chiesto l'ammissione della
società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co. 6°
legge fallimentare;

rilevato che con istanza depositata in data 19-11-2012 nato
a nella sua qualità di amministratore unico della
s.r.l. con sede in ha chiesto e ottenuto

con decreto del 21-11-12 l'ammissione della società alla procedura di
concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co. 6° legge fallimentare;

visto il decreto del 23-05-2012 con cui ai sensi dell'art. 163 L.F. questo
collegio ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;

esaminato il motivato parere del commissario giudiziale depositato ai sensi
dell'art. 180 L.F. il quale conferma che la proposta di concordato possa
consentire il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta;

ASTE
GIUDIZIARIE.it

sentito il commissario giudiziale il quale ha fatto presente che le maggioranze di legge sono state raggiunte

sentita la relazione del giudice relatore dr. Daniela Canepa;

sentiti all'odierna udienza il debitore e il commissario giudiziale;

considerato che ricorrono le condizioni stabilite dal 4° co. dell'art. 180 LF perchè è stata raggiunta la maggioranza di cui al primo e secondo comma dell'art. 177 L. F., ossia è risultato l'assenso all'approvazione del concordato in percentuale superiore alla maggioranza e delle classi dei creditori ammessi al voto;

considerato che nella novella il legislatore - articolo 180 IV comma- prevede che *"Il Tribunale. riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi dei creditori se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore..."*

osservato, pertanto, che ai fini dell'approvazione del nuovo concordato preventivo il requisito fondamentale è, ai sensi del novellato art. 180 legge fallimentare, il raggiungimento di tale maggioranza.

Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, richiamando sul punto anche le osservazioni del Commissario Giudiziale;

P.Q.M.

visto l'art. 180 L.F.

APPROVA

la procedura di concordato preventivo di cui alla proposta avanzata da

nato a

nella sua qualità di amministratore unico

della s.r.l. con sede in

visto l'art. 182 L.F. nomina comitato dei creditori

- 1) SRL
- 2) SPA
- 3) Avv.

ASTE
GIUDIZIARIE.it


nomina liquidatore il dott. Andrea Bernardini ;

manda al giudice delegato la determinazione delle modalità di esecuzione del presente concordato preventivo ove ritenuto necessario

ordina la pubblicazione e l'affissione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 L.F.

Genova, 10-10-13

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Genova, il 14-10-2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Liana DE ROSA



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Genova, il 14-10-2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Liana DE ROSA



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it